

BVGer B-3063/2008 vom 11. März 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3063_2008

FR: TAF B-3063/2008 du 11 mars 2009

IT: TAF B-3063/2008 del 11 marzo 2009

Regeste

Esame superiore professionale

Erwägungen

E. 1

Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Il rappresentante della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con valida procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA). L'anticipo delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1

Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10), la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). La LFPr disciplina in particolare la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; la formazione professionale superiore; la formazione professionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale; le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr, cfr. anche art. 23 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr, RS 412.101). Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato (art. 28 cpv. 1 LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 LFPr; cfr. anche art. 24 OFPr).

Conformemente a tali disposizioni l'Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti (in seguito: USIE) è incaricata, in collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF), dell'Unione svizzera degli studi consulenti ingegneri d'ingegneria (USIC) e della Comunità d'interessi per la formazione continua nel ramo degli impianti elettrici (CI), per l'organizzazione degli esami. A questo scopo ha rilasciato il Regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali superiori nella professione di installatore elettricista e telematica del 28 maggio 2003 (in seguito: Regolamento) entrato in vigore, dopo l'approvazione dell'UFFT, il 25 giugno 2003.

E. 2.2

Giusta l'art. 2 cpv. 4 del Regolamento, con l'esame professionale superiore di installatore elettricista diplomato il candidato deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per progettare ed eseguire installazioni secondo l'OIBT [Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT, RS 734.27)] (persone del mestiere) ed impianti telematici. Egli deve dar prova delle conoscenze necessarie a soddisfare le elevate esigenze nella sua professione relative alla tecnica ed alla conduzione aziendale (economia aziendale, marketing, diritto), per dirigere responsabilmente un'attività aziendale. L'esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione d'esame, composta di sette membri nominati per un periodo di tre anni. La composizione della commissione d'esame deve tener conto delle diverse regioni linguistiche (art. 3 cpv. 1 Regolamento). La commissione d'esame si compone di quattro rappresentanti dell'USIE, nominati dal comitato dell'USIE; un rappresentante dell'IFICF, nominato dal loro ingegnere capo; un rappresentante dell'USIC, nominato dal comitato dell'USIC; un rappresentante del CI, nominato dal comitato del CI (art. 3 cpv. 3 Regolamento). Gli esami vengono pubblicati almeno cinque mesi prima del loro inizio sulla "electro revue", sul "Bulletin SEV/AES", sulla "Elektrotechnik", sul "Monteur Electricien" e sull'organo informativo dell'USIC. La pubblicazione avviene almeno due volte all'anno (art. 6 cpv. 1 Regolamento). Il candidato viene convocato almeno 30 giorni prima dell'esame. Dalla convocazione può essere dedotto il programma d'esame con l'indicazioni del luogo, data e ora dell'esame ed i mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé (art. 10 cpv. 3 Regolamento). Domande di ricusa dei periti devono essere presentate al Capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Regolamento). Per quanto riguarda la sorveglianza degli esami, almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota. Almeno due periti apprezzano i lavori scritti e pratici e determinano di comune accordo la nota (art. 13 cpv. 2 e cpv. 3 Regolamento). Contenuto e durata degli esami sono definiti nella rispettiva direttiva (art. 15 Regolamento). Ad eccezione della materia presentazione di progetto per il pianificatore elettricista diplomato, gli esami orali non durano più di 1 ora (art. 16 Regolamento). L'esame professionale superiore di installatore elettricista diplomato verte sulle seguenti materie: Materia 1: tecnica d'edificio II (nota scolastica); Materia 2: telematica/tecnica di rete (nota scolastica); Materia 3: economia aziendale (nota scolastica); Materia 4: gestione aziendale (nota scolastica); Materia 5: marketing (nota scolastica); Materia 6: progettazione (3½ - 4½ ore scritto e/o orale); Materia 7: analisi tecnica del progetto (1½ - 2½ ore scritto e/o orale); Materia 8: analisi economico-aziendale del progetto (1½ - 2½ ore scritto e/o orale) (art. 16 cpv. 4 Regolamento). La valutazione dell'esame è espressa con valori di note (art. 18 Regolamento). Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori

designano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che le mezze note (art. 20 cpv. 1 Regolamento). Per quanto riguarda le materie 6, 7, 8 trattasi di materie eliminatorie, ovvero l'esame professionale superiore di "installatore elettricista diplomato" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 5 né le note particolari nelle materie 6 fino a 8 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 1,0 punti di nota (art. 21 cpv. 4 Regolamento). Il contenuto e le esigenze delle singole materie d'esame sono fissate nella corrispondente direttiva (art. 4 cpv. 1a) (art. 17 cpv. 1 Regolamento). La direzione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame dal quale possono essere dedotte la nota media degli esami scolastici, la valutazione dell'esame, il superamento o meno dell'esame, l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il certificato o il diploma (art. 22 cpv. 1 Regolamento). Gli atti d'esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone (art. 22 cpv. 2 Regolamento). Chi non ha superato l'esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo un anno. Se non supera anche il secondo esame il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame solo dopo che siano trascorsi 3 anni dal primo esame (art. 23 cpv. 1 Regolamento). Il secondo esame si limita solo a quelle materie nelle quali il candidato nel corso del primo esame non ha ottenuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le materie del secondo esame (art. 23 cpv. 2 Regolamento). Chi ha superato l'esame ottiene l'attestato professionale federale o il diploma federale rilasciati dall'UFFT e firmati dal suo direttore e dal presidente della commissione d'esame (art. 24 cpv. 1 Regolamento).

E. 3

Il TAF esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, a cui anche questo Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone tuttavia un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTF 131 I 467 consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTF 118 Ia 488, consid. 4c; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76, consid. 2). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di

sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DFT 131 I 467). Dato che la restrizione del potere cognitivo non riposa su una base legale esplicita, tuttavia, essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], unicamente nell'ambito della valutazione vera e propria delle prestazioni d'esame fornite.

E. 4

Avantutto il ricorrente lamenta la corretta composizione della commissione d'esame, la quale avrebbe compreso come membro un esaminatore presente, tra l'altro, già durante il primo tentativo d'esame del ricorrente. Questi sostiene di non aver proposto formalmente la ricusa di tale esperto per evitare di subire svantaggi all'esame. Egli ritiene di essere inoltre stato oggetto di un comportamento offensivo da parte della commissione d'esame e di non essere stato trattato in modo imparziale ed indipendente.

E. 4.1

La garanzia di un'autorità indipendente e imparziale è concretizzata anzitutto dalle norme sulla ricsuzione e l'esclusione. L'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) garantisce l'imparzialità dei membri delle autorità e dei funzionari nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La norma obbliga queste persone ad astenersi dalla trattazione di casi nei quali non offrono sufficienti garanzie di imparzialità, in particolare, perché sono personalmente interessati. La portata della norma differisce da quella degli art. 30 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU. Al riguardo occorre in effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione. Esse non esercitano in particolare attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata caso per caso secondo le specificità della fattispecie (sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.; DTF 125 I 119, consid. 3d ed f, DTF 125 I 209, consid. 8a; Auer Christoph, Müller Markus, Schindler Benjamin, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Dike, 2008, ad art. 10, n. 28 [in seguito: Kommentar VwVG]). Nel caso in disamina, il regolamento prevede semplicemente che domande di ricusa dei periti devono essere presentate al capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Regolamento). Il regolamento non prevede tuttavia un obbligo di astensione né prevede come motivo di ricusa la circostanza in cui esperti sono stati membri della

commissione d'esame in sessioni d'esami in cui un candidato ha precedentemente partecipato. Non è in questo senso quindi determinate se ed in quale momento l'eccezione sarebbe stata sollevata. In altre parole, quand'anche l'autorità inferiore si esprima criticamente da un punto di vista della parità di trattamento e quo al principio dell'imparzialità, che un candidato debba essere riesaminato da uno stesso esperto avuto in un precedente esame, la prassi sembra comunque tendere a ritenere che, a difetto credibili sospetti di parzialità, non vi sono motivi per che un esperto non possa esaminare un candidato un'altra volta (cfr. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2a ed., Berna, 2003, pag. 449, in particolare la giurisprudenza citata alla nota 336). A tenore dell'art. 10 PA, le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa; se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. In relazione a quest'ultimo motivo di ricusa, occorre in ogni caso tener presente che i compiti istituzionali e l'organizzazione delle autorità amministrative chiamate ad adottare una decisione non permettono di esigere il medesimo grado di indipendenza e di imparzialità che viene richiesto ad un magistrato dell'ordine giudiziario (sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.). Volendo considerare l'eccezione, alla luce di quanto precede, in casu non vengono esplicitati e non si ravvisano elementi concreti e ragioni gravi, di per sé atti a escludere l'uno o l'altro esperto. Per il resto l'eccezione di ricusa è proponibile soltanto nei confronti di singole persone. Autorità giudiziarie od unità dell'amministrazione non possono essere ruscate in quanto tali. Soltanto le persone che agiscono in loro nome e conto possono essere oggetto di una domanda di ricusa. Decisiva ai fini del giudizio non è infatti la situazione dell'ufficio o dell'unità amministrativa coinvolta nel procedimento, ma quella delle singole persone che vi operano per rapporto alle parti in causa od all'oggetto della decisione da adottare (Kommentar VwVG, ad art. 10, n. 6). Nella misura in cui è proposta in modo generico nei confronti della prima istanza e dell'autorità inferiore senza indicazione di ulteriori motivi plausibili, la domanda di ricusa risulta infondata. Palesemente infondate sono poi le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento a presunti rapporti tra esperti e candidati. Queste circostanze nella forma di semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione, non costituiscono ragioni gravi, sufficienti a fondare il dubbio circa l'imparzialità del o degli esperti. L'argomento non presenta quindi sufficienti connotazioni di concretezza da fondare un motivo di ruscazione.

E. 5

Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito nel suo aspetto legato al diritto di compulsazione degli atti ed al dovere di motivazione della decisione.

E. 5.1

Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso (DTF 124 V 183 consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000). Il diritto di consultare gli atti di causa rappresenta un particolare aspetto

del diritto di essere sentiti, in quanto costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa (DTF 113 Ia 1, consid. 4a; Michele Albertini, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, Berna 2000, pag. 225). Una violazione del diritto di essere sentito occorsa nella procedura può tuttavia reputarsi sanata se la parte ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità ricorsuale che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi davanti all'autorità inferiore, se questa avesse sentito regolarmente l'insorgente. Anche se, di caso in caso, la violazione può essere ritenuta sanata, in particolare per motivi di economia processuale, allorquando l'interessato abbia la facoltà di prendere visione degli atti richiesti in corso di procedura, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa pratica deve rimanere l'eccezione e non va intesa come consenso per l'autorità inferiore di misconoscere i diritti procedurali delle parti, fermo restando che si deve partire dal principio secondo cui una parte non deve venire a conoscenza dei documenti essenziali che hanno servito da base per prendere la decisione solo nel proseguo del procedimento ricorsuale, bensì che questi gli siano già visibili davanti all'autorità di prime cure e che un'eventuale riparazione del vizio rimanga l'eccezione (cfr. per il tutto DTF 127 V 431; DTF 126 I 68; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N 1710). Per prassi costante rientrano negli atti, di cui deve essere garantita la compulsazione, anche la propria documentazione d'esame, che deve permettere al candidato di comprendere successivamente la valutazione dell'esame e se del caso di poter motivare il rimedio contro la decisione sull'esito dell'esame (cfr. DTF 121 I 225, consid. 2b).

E. 5.2

Il ricorrente lamenta di non avere avuto modo di esaminare tutta la documentazione richiesta e specificata nei suoi allegati e ritenuta da lui necessaria per poter completare il ricorso dell'8 aprile 2006 rispettivamente del 13 aprile 2006 e di esprimersi al riguardo prima che l'autorità inferiore emanasse la sua decisione. Egli considera il lungo tempo impiegato per mettere a disposizione la documentazione richiesta come una restrizione arbitraria al suo diritto di essere sentito. Sulla base di ciò postula l'annullamento della decisione. A mente di questo Tribunale è non di meno d'uopo chiedersi quale conseguenza abbia avuto per il ricorrente tale intempestività, ovvero se ed in che misura i documenti mancanti menzionati nello scritto del 30 gennaio 2008 del ricorrente siano stati in seguito determinati per la motivazione del gravame. Il ricorrente afferma semplicemente che i documenti sarebbero stati indispensabili per poter completare il ricorso: di fatto egli né indica, né si evince dall'allegato ricorsuale in che misura questi documenti siano stati determinanti. A ben vedere, l'esame degli atti, oltre a quelli che il ricorrente ha già avuto modo di visionare pendente causa dinanzi all'autorità inferiore, hanno avuto tutt'al più, se del caso, fine meramente di supporto per la ricostruzione a mente dell'esame ma non a sostanziare ulteriormente la motivazione del ricorso. In altre parole non è senz'altro evincibile dagli atti di causa in che misura i documenti costituiscano il fondamento della motivazione del gravame. Il rimprovero mosso dal ricorrente, secondo cui nella procedura dinanzi all'istanza precedente il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato sotto più aspetti, si avvera quindi infondato, o comunque il fatto che i piani d'esame con le sezioni, lo schema elettrico quadro di distribuzione, siano stati prodotti pendente causa dinanzi a questo Tribunale è certamente criticabile, ma non ha portato ad una valutazione arbitraria da parte dell'autorità inferiore. Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita

violazione del diritto di essere sentito sollevata dall'insorgente sarebbe da ritenersi comunque sanata in corso di procedura dinanzi a questo Tribunale, ovvero, la violazione ravvisata, palesemente inidonea a compromettere il suo diritto di esprimersi, non può provocare l'annullamento del giudizio impugnato.

E. 6

Il ricorrente censura poi la sottovalutazione della sua prestazione d'esame o quanto meno una carente motivazione della nota insufficiente attribuitagli nella materia "Analisi del progetto (TPA)". In altri termini egli sostiene di avere ottenuto una valutazione inferiore per rapporto alla prestazione effettivamente fornita senza che l'autorità di prima istanza abbia sufficientemente motivato la nota assegnata. Dal foglio delle note (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19 aprile 2007 della prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimento dinanzi all'istanza inferiore) risultano le seguenti note parziali: presentazione e spiegazione della soluzione elaborata, dettagli (AVOR) (nota 3); analisi del capitolato d'appalto con piani e schemi (nota 3); presentazione/vendita di soluzioni tecniche (nota 3); concetto di allacciamento/ infrastruttura (nota 3); concetto di illuminazione/manutenzione (nota 2); impianti di sicurezza/corrente debole (nota 3); riflessioni sulla fattibilità (nota 4); questionario alla committenza (nota 3). D'altro canto, dalle tavole processuali, in particolare dalle direttive, risulta chiaro quale era il contenuto per la materia contestata, in particolare il tema ed argomento, il grado di tassonomia e descrizione dello stesso, segnatamente esse prevedono che risposte e spiegazioni dei candidati debbano raggiungere il grado di tassonomia C3 equivalente a: "ciò che è stato appreso può essere applicato a nuove situazioni. Un trasferimento di conoscenze viene così usato in un nuovo contesto: ricerca della soluzione di problemi complessi a più livelli, come appaiono per es. nell'esercizio giornaliero della professione, quando si tratta di trovare tra le possibili soluzioni, quella ottimale" (cfr. direttive 2003, pag. 2 e pag. 26, punto 7). Il regolamento precisa poi, come visto sub consid. 2.2, la procedura d'esame, in particolare per ciò che attiene temi, durata, materie eliminatorie, valutazione ed assegnazione delle note. In casu il ricorrente, per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame, ricostruisce nell'allegato ricorsuale un elenco delle risposte che avrebbe dato alle domande poste dagli esperti durante l'esame orale negli ambiti oggetto di verifica: descrizione del progetto, richiesta di migliorie e domande dei periti. Il ricorrente sostiene in maniera generale che la prestazione d'esame è stata sottovalutata. In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (art. 57 cpv. 1 PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sostanziate sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] consid. 8). D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali attese (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004; consid. 2.2 con rinvii). Dall'esposto del ricorrente non si intravede in che misura ed in riferimento a quali punti la prestazione d'esame sarebbe stata

sottovalutata e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avrebbero adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esigenze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle direttive o rispetto ad altri candidati. Dalla presa di posizione degli esperti emerge in maniera comprensibile e ripercorribile come si è svolto l'esame, in particolare quali erano i passaggi di risposta contestati, quale risposta ha fornito il ricorrente, ciò che ha fatto giusto o sbagliato secondo gli esperti e quale nota ha ottenuto per ogni sottotema (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19 aprile 2007 della prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimento dinanzi all'istanza inferiore). Nel caso specifico va peraltro riconosciuto l'ampio potere degli esperti nel determinare quale valutazione dare ad ogni singola risposta data dal candidato nel contesto di tutto l'esame. Tale potere degli esperti sarebbe limitato solo nella misura in cui esiste una griglia di valutazione vincolante, dalla quale si può dedurre l'esatta valutazione per ogni singola risposta parziale (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 2 giugno 2006 nella causa HB/2005-23, consid. 6.4, con rinvii). Una tale griglia di valutazione in casu non è prescritta né usuale per esami orali. L'esame in questione è valutato con una nota complessiva derivante dalla media delle singole note per ogni argomento parziale d'esame. Appoggiandosi sulla presa di posizione degli esaminatori, l'autorità inferiore nella decisione impugnata ha da parte sua ritenuto che risulta in modo evidente, chiaro e ripercorribile che la commissione d'esame ha ossequiato al suo dovere di controllo e di motivazione e che non è sfociata in nessun arbitrio. Le risposte degli esaminatori sono risultate complete, plausibili e credibili e la valutazione ha potuto essere sufficientemente ripercorsa senza ravvisare nessun vizio di procedura nella correzione e nella valutazione. In concreto, il ricorrente non è andato oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti, senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare con piena cognizione le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve poter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che permettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le censure sollevate e non attendere che gli esperti si sarebbero chinati su una censura formulata in maniera generale. Sulla base di quanto versato agli atti non si intravede pertanto né una violazione del dovere di motivazione né si ravvisa una manifesta sottovalutazione della prova d'esame che comunque il ricorrente non ha reso plausibile sulla base di indizi concreti e pertinenti.

E. 7

Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame (Mängel im Prüfungsablauf), segnatamente il progetto di piccole dimensioni, l'inesattezza dei piani d'architettura e la violazione delle direttive che, a suo dire, non prevedrebbero la verifica dei piani. Egli sostiene in particolare che per poter visionare ed analizzare i piani "sia necessaria una lente di ingrandimento" con la conseguenza di un maggiore impiego di tempo per la lettura; sostiene poi che dall'allegato 2 al ricorso dell'8 agosto 2008 si vede chiaramente che la sezione D-D è errata in quanto risulterebbe a "specchio", ovvero al contrario e conterrebbe vari errori e in ultima analisi sostiene che nelle direttive "sono indicati gli argomenti dove non è contemplato la verifica dei piani". Ora, un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce per costante prassi un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto possibilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (GAAC 61.32, consid. 7.2; GAAC 59.77, consid. 3.5; GAAC 56.16,

consid. 4). Un vizio puramente oggettivo non costituisce motivo di ricorso eccetto che si riveli particolarmente grave (GAAC 50.45, GAAC 34.93). A proposito della documentazione (documento 1a-1d e 2 allegati allo scritto 8 agosto 2008) messa a disposizione del ricorrente durante l'esame risulta che il progetto è in formato foglio A3. Rispetto ad un formato di maggiori proporzioni i caratteri della scrittura risultano essere verosimilmente, in proporzione, più piccoli. Ciò non di meno da un esame prima vista non risulta che i testi riportati sul progetto siano assolutamente illeggibili. Del resto il ricorrente non espone in maniera puntuale cosa non sarebbe riuscito a leggere e quale conseguenza avrebbe avuto ciò per lo svolgimento e l'esito dell'esame, per il che la censura sembra avere più il carattere di una generica osservazione ricorsuale. In aggiunta, come evidenza la commissione d'esame, va tenuto presente che la documentazione era la stessa per tutti gli altri candidati dai quali non sono giunte critiche; che il ricorrente non ha sollevato alcuna critica al momento dell'esame e che anche durante il primo tentativo d'esame era stato sottoposto al ricorrente lo stesso progetto nelle stesse dimensioni e che anche in quell'occasione non aveva sollevato critiche. Ma nemmeno con le critiche avverso il progetto architettonico il ricorrente riesce a sostanziare in che misura lo avrebbero svantaggiato nello svolgimento dell'esame. Per finire l'asserita violazione delle direttive si rivela una critica infondata in quanto le stesse, per quanto concerne l'analisi tecnica del progetto, prevedono come obiettivo l'analisi di impianti elettrotecnici completi dal lato tecnico e lo sviluppo di nuove soluzioni (cfr. Direttive giusta il regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali superiori nella professione di installatore elettricista e telematica, esame professionale superiore Installatore elettricista diplomato/Installatrice elettricista diplomata, edizione 2003, pag. 26, punto 7.1, [in seguito: direttive 2003]) per cui si può partire dal presupposto che ciò contempli anche la verifica di piani. In sunto, niente permette di ammettere che le critiche sollevate dal ricorrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere che abbiano influito senza dubbio sul risultato dell'esame.

E. 8

Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno integralmente addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) che in casu vengono stabilite in fr. 1'000.-, computate con l'anticipo delle presunte spese processuali versato in data 29 maggio 2008 (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0). Al ricorrente, soccombente, non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

E. 10

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. t Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.